

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 16 luglio 2024, n. 345

[ID VIP 9471] - Parco agrivoltaico denominato "Impianto Agrivoltaico Masseria Argentoni" della potenza di 28,619 MW con storage della potenza di MW 25,41 e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Erchie (BR). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: PEONIA SOL S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la

- diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
 - la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
 - il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
 - il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
 - la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
 - la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
 - il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
 - il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
 - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
 - il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
 - il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
 - il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente

a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 30858 del 03.03.2023, acquisita in pari data al prot. n. 3405 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 13946 del 31.08.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 15021 del 13.09.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha espresso valutazione tecnica negativa;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9471, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco agrivoltaico denominato "Impianto Agrivoltaico Masseria Argentoni" della potenza di 28,619 MW con storage della potenza di MW 25,41 e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Erchie (BR), in oggetto epigrafo, proposto dalla società "PEONIA SOL" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web

<https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione tecnica ID VIP 9471.pdf - 6889203985581cd3ba4664f5a89e5e5da9f3deb2f7feaaa2fec0e498cb32374a

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 9471

Tipologia di progetto: Agrivoltaico
Potenza: 28,619 MW
Ubicazione: Erchie (Br)
Proponente: Peonia Sol s.r.l.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Il progetto si sviluppa nel Comune di **Erchie**, a circa 2,6 km a Sud del centro abitato, sulle seguenti particelle: Foglio 26 particelle: 241-287-289-286-452-453-455-457, Foglio 27 particelle: 166 Foglio 33 particelle: 144-146 Foglio 34 particelle: 67-77-170-180-268, Foglio 37 particelle: 66-67-81-299.

Il progetto è diviso in 6 sezioni su di un'area con estensione complessiva pari a 72,9 ettari di cui 39,3 ha destinati alle componenti impiantistiche (valori dichiarati dal proponente).

L'impianto fotovoltaico prevede il collegamento tra la cabina di utenza e la rete Terna tramite un cavidotto a 150 kV con lunghezza pari a circa 154 m. Fino alla cabina di utenza è previsto un elettrodotto in media tensione a 20 kV con sviluppo di oltre 3 km.

È previsto un sistema di accumulo.

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **ricade parzialmente** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, (lett. c ter 2) D.Lgs. n.199/2021, in quanto

- Le sezioni d'impianto 2, 3, 5 e parte della 4 e della 6 distano meno di 500 metri da altri impianti (F/CS/D422/2 F/CS/D422/5 e F/CS/D422/6) o dalla zona industriale (vedi fig. 1)
- parte della sezione 1 dista meno di 500 metri da altro impianto eolico (E/26/06, vedi fig. 1)




Fig. 1 - Sezioni d'impianto rispetto a impianti esistenti

Per quanto riguarda le rimanenti parti d'impianto,

- nelle aree interessate **non** sono già installati impianti della stessa fonte (lett. a)
- gli impianti **non** ricadono in un sito oggetto di bonifica (lett.b)
- **non** interessano cave o miniere (lett.c)
- **non** sono nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1)
- **non** ricadono entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), non sono adiacenti alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3).

Nella fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c quater), come visibile da fig. 2, si rilevano i seguenti:

1. Formazioni arbustive in evoluzione naturale
2. Segnalazioni architettoniche: MSD42201 Masseria Sant'Angelo
3. Strada a valenza paesaggistica SP64BR
4. Strada a valenza paesaggistica SS7ter

Si tratta tuttavia di beni che **non** sono ricompresi nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 né sono sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, si ritiene che, per tali porzioni di progetto, risulti **applicabile** la condizione della lettera c quater dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021.




Fig. 2 - Ubicazione rispetto ai beni sottoposti a tutela (PPTR)




Fig. 3 - Ubicazione rispetto alle aree non idonee di cui al RR/24/2010

Verifiche ai sensi del RR 24/2010

Le aree di impianto recintate ed occupate dai pannelli fotovoltaici, dalle cabine elettriche etc. sono collocate al di fuori delle cosiddette "aree non idonee", riportate nella successiva figura 3, dove sono rappresentate le sole aree d'impianto recintate (e non le intere particelle catastali).

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia quanto segue, in merito ai seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

a) **non** è risultato possibile verificare adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS):

gli elaborati progettuali redatti dalla Progetto Engineering srl, società di ingegneria con sede a Manduria (Ta), recano il marchio GSCM ISO 9001 e MSCG ISO14001 con la dicitura SR EN ISO 9001:2015 Certificate No. Q204 e SR EN ISO 14001:2015 Certificate No. E145, rilasciato dalla società romena GCSM accreditata presso l'Ente Rumeno di Accreditemento RENAR, riconosciuto dall'Ente Italiano Accredia. Sono state effettuate le seguenti verifiche:

- L'Ente di certificazione GCSM è accreditato da Renar a rilasciare le suddette certificazioni
- Non è stato possibile, né dal sito dell'Ente di certificazione né dal quello di accreditamento, verificare in linea la validità delle certificazioni presentate.



Fig. 4 - Marchi presenti sugli elaborati progettuali

Sul sito dell'Ente di Certificazione GCSM si è consultata l'apposita sezione¹ per la verifica dei certificati emessi, interrogando sia per nome dell'impresa che per numero di certificato, ma la verifica è risultata negativa.

Nella documentazione presentata non sono presenti i certificati relativi ai marchi citati.

b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.

c) **non** è provato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.

d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;

e) **non** risulta adeguatamente argomentata l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio

f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,

g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

¹ <https://www.grupcertificare.ro/portofoliu/> sito consultato il 14/06/2024

AGRIVOLTAICO

Nella *"Relazione sulla coerenza dell'Agrivoltaico con le Linee Guida Nazionali"* il soggetto proponente illustra la proposta di impianto agrivoltaico, che prevede l'associazione tra la tecnologia fotovoltaica e la coltivazione del terreno agrario della zona recintata.

L'elaborato illustra in dettaglio i calcoli per il possesso dei **requisiti minimi** previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

Ai fini del calcolo degli indicatori il proponente dichiara una superficie totale $S_{tot} = 72,9$ ha ed una superficie agricola $S_{agricola} = 68,6$ ha. In base a tali elementi il proponente dichiara il possesso del primo indicatore, indispensabile per l'ottenimento della qualifica di impianto agrivoltaico, cioè il parametro *A.1 Superficie minima per l'attività agricola*, finalizzato a garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, S_{tot}) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).

Per il calcolo della Superficie Agricola il proponente ha conteggiato l'estensione complessiva degli appezzamenti, incluse le aree esterne a quelle di impianto (recintate). Inoltre, non sembrano considerate nei conteggi le aree destinate alla sezione di accumulo ed alla cabina di utenza, indispensabili per il funzionamento dell'impianto. Le aree occupate *"dalle componenti impiantistiche"* sono dichiarate pari a 39,3 ha ed accertate (sulla base delle coordinate fornite dal proponente nella relazione descrittiva) in misura lievemente inferiore, pari a 38,99 ha. Le Linee Guida definiscono come *"Superficie di un sistema agrivoltaico (Stot): area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico"*, prevedendo la **compresenza** dell'attività agricola ed energetica. Pertanto, come Superficie Totale andrebbe considerata l'intera area recintata di 38,99 ha delle 6 sezioni d'impianto e le aree destinate all'accumulo ed alla cabina di utenza, con conseguente necessità di ricalcolo degli indicatori.

In merito al possesso dei requisiti di impianto agrivoltaico innovativo, il proponente riferisce che *"l'impianto agrivoltaico utilizzerà per la produzione di energia elettrica moduli fotovoltaici con tecnologia tracker con altezza dal suolo dei moduli fotovoltaici variabile da un minimo di 0,50 m, ad un massimo di 2.736 m"*. Ne discende una distanza media dal suolo pari a 1,618 m, inferiore al valore di 2,1 m indicato dalle Linee Guida come necessario per garantire l'attività colturale al di sotto dei pannelli.

Dal punto di vista qualitativo, la proposta aggrega appezzamenti interessati dall'impianto fotovoltaico ed appezzamenti esterni ad esso, con conseguente innalzamento degli indicatori numerici di superficie. Il piano non prevede alcun intervento di recupero per una vasta area, pari a circa 13 ha, che rimane improduttiva anche a seguito dell'intervento: in base alla relazione *"i 13 ha sono costituiti da tare improduttive costituite da pascolo e cespuglieti a cui si sommano anche la viabilità esistente. Il pascolo non sembra avere un utilizzo produttivo"*.

Il piano agrivoltaico prevede di destinare la superficie agricola utilizzabile ad indirizzo produttivo misto (erbacee: frumento duro e cicoria di Oria, arboree: leccino), sviluppando l'argomento nei dettagli ed individuando mezzi ed investimenti necessari. Il piano, tuttavia, distingue tra *"l'azienda investitrice e l'azienda agricola che utilizzerà il fondo"*, quest'ultima non individuata. La società proponente, quindi, non svolgerà direttamente l'attività agricola collegata, e la mancata individuazione del soggetto utilizzatore del fondo toglie credibilità alla proposta.

OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI

- Il progetto si articola su sei distinte sezioni di impianto, separate dalla ferrovia e da strade statali e provinciali. Per interconnetterli è infatti necessario un cavidotto privato che rappresenta **l'unico elemento di aggregazione di interventi fisicamente ed operativamente disgiunti.**
- L'impianto ricade in area idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021, o perché entro il limite di 500 metri da altri impianti fotovoltaici ed eolici, o perché assenti beni tutelati entro un buffer di 500 m. Si fa presente, sul punto, che il concetto di **area idonea** va inteso alla stregua dell'art.1, co.2, lett. a) D.M. 21 giugno 2024, quale area "**...in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**", e non quale aprioristico nulla-osta *ex lege* di installazione di impianti F.E.R. nella stessa;
- L'area occupata dagli impianti non ricade tra quelle classificate come non idonee all'installazione di impianti FER ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.
- Il progetto non sembra possedere tutti i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022, ed anzi gli indicatori numerici devono essere ricalcolati.
- Il progetto agrivoltaico proposto si fonda sulla individuazione di un ulteriore, diverso soggetto (non individuato) che sia interessato a sviluppare l'attività agricola così come descritta, perdendo quindi di concretezza e credibilità.